

GUIDA BONUS INCAPIENTI A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI DELLA UIL

BONUS INCAPIENTI LE MODALITA' DI EROGAZIONE

Con la definitiva approvazione da parte del Senato del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, è stato, fra l'altro, stabilito che una quota parte (1.900 milioni) delle risorse provenienti dal recupero dell'evasione fiscale venga destinata a sostegno dei contribuenti a basso reddito.

Più precisamente è stato previsto che ai soggetti passivi Irpef con un imposta netta pari a zero nel 2006, venga erogata una somma pari a 150 euro.

Ai predetti soggetti è inoltre attribuita una ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico.

Pertanto, la misura di sostegno non spetta a coloro che nell'anno 2006 risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito superiore a 50mila euro.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2007 è stato ora pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2007 nel quale vengono stabilite le procedure per l'erogazione del bonus che di seguito si riepilogano.

A CHI SPETTA IL BONUS

I beneficiari del bonus di 150 euro sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell'anno 2006, l' imposta netta è risultata pari a zero ed alla formazione del reddito complessivo hanno concorso uno o più dei seguenti redditi:

- a) lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- b) pensione;

- c) lavoro autonomo (redditi d'impresa e di impresa minore anche se conseguiti in forma di partecipazione);
- d) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Si rammenta che l'imposta netta è quella dovuta dopo aver scomputato dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta cui ciascun contribuente ha diritto¹.

LE MODALITA' DI EROGAZIONE

1 - Titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati:

a) se nel mese di dicembre 2007 questi soggetti prestano l'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro del 2006, il bonus viene attribuito in via automatica, salvo espressa rinuncia del beneficiario, dal sostituto d'imposta nel mese di dicembre 2007.

2 - Titolari di redditi da pensione

Anche a questi soggetti il bonus è attribuito in via automatica dal sostituto d'imposta (ente previdenziale) nel mese di dicembre 2007.

3 – Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro

I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati e da pensione da un sostituto d'imposta diverso da quello del 2006, possono richiedere l'erogazione del beneficio al datore di lavoro o ente previdenziale che corrisponde i redditi per il mese di dicembre 2007 attestando per iscritto:

¹ Rigo 22 prospetto di liquidazione del modello 730 redditi 2006;
Punto 5, parte B modello CUD redditi 2006;
Rigo RN17 modello unico persone fiche redditi 2006 oppure RN18 per chi ha applicato la clausola di salvaguardia

- a) che l'imposta netta nel 2006 è stata pari a zero;
- b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;
- c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
- d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per i familiari a carico .

Analogia modalità si applica per coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

4 - Limiti del rimborso automatico del bonus

Il sostituto d'imposta attribuisce il bonus spettante solo se il monte ore disponibile nel mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti, ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati che ne hanno fatto richiesta.

Di conseguenza ci potrà essere chi, pur avendo diritto al bonus, non se lo vede assegnato ma dovrà richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi 2007, se a ciò obbligato, ovvero fare una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Non tutti gli aventi diritto avranno pertanto il beneficio nello stesso momento.

5 - Richiesta in sede dichiarazione

In tutti i casi in cui il contribuente ha svolto la sua attività per un soggetto che non è sostituto d'imposta (ad esempio colf o badante il cui datore di lavoro è un privato che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta), il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007.

6 – Istanza all’Agenzia delle Entrate

I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono richiedere il beneficio presentando una istanza all’Agenzia delle Entrate, su un apposito modulo che verrà predisposto dall’agenzia medesima.

7 – Restituzione del bonus non spettante

I soggetti che hanno percepito il beneficio non avendone diritto in tutto o in parte, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante, nel mentre quelli esonerati dalla dichiarazione debbono effettuare la restituzione attraverso il modello F24.

In definitiva, in considerazione della complessità e della non univocità della procedura, si consigliano i contribuenti interessati di rivolgersi al Centro di assistenza fiscale della UIL (www.cafuil.it), al patronato ITAL-UIL (www.ital-uil.it) , alla UIL Pensionati (www.uilpensionati.it) , oltrechè naturalmente al proprio datore di lavoro.